

**REGOLAMENTO (CE) N. 2418/95 DELLA COMMISSIONE**

del 13 ottobre 1995

**relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per i prodotti del codice NC 1108 13 00**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2147/95<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che i quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per la **fecola di patate sono ingenti e di carattere speculativo**; che è stato pertanto deciso di respingere tutte le domande

di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate l'11 e il 12 ottobre 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti del codice NC 1108 13 00, presentate l'11 e il 12 ottobre 1995.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 215 del 9. 9. 1995, pag. 4.